



REGOLAMENTO

**PER LA CONCESSIONE IN USO DEL MARCHIO DEL
“PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI AUSONI E
LAGO DI FONDI”**

Approvato con deliberazione n. 11 del 09.10.2018



ART. 1

Oggetto del Regolamento

In attuazione della L. R. n. 29 del 6 ottobre 1997 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e dell’art.14 della Legge quadro n. 394/91, è istituito con Legge Regionale 4 dicembre 2008, n. 21, il Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi con l’Ente di gestione denominato “Ente Regionale Parco Naturale dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi”, in seguito chiamato anche Ente.

l’Ente approva il presente Regolamento che definisce le condizioni e l’uso Marchio del “Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi”, in seguito chiamato anche Marchio, giusta deliberazione n. del .

Il Regolamento si rivolge e promuove forme di collaborazione con le realtà produttive nel territorio delle Aree protette gestite dall’Ente e più in generale nel territorio amministrativo dei Comuni, chiedendo agli operatori se ed in quanto a diverso titolo interessati, la puntuale applicazione ed il rispetto delle prerogative e delle condizioni ivi contenute, con l’obiettivo:

- di identificare, valorizzare e promuovere i prodotti agroalimentari, essendo essi correlati con le attività tradizionali proprie dei territori interessati (attività agroalimentari, silvi-colturali). Va da sé che il Regolamento si armonizza nella fattispecie ed è rispettoso del disciplinare per la concessione in uso del Marchio “Natura in Campo – I prodotti dei Parchi del Lazio” approvato con D.G.R. del Lazio del 10.12.2004, n. 1222, e successive modifiche e integrazioni;
- di migliorare la prestazione ambientale del territorio;
- di promuovere lo sviluppo sostenibile di alcuni settori economici del territorio con iniziative per la commercializzazione ed il consumo dei prodotti a Marchio;
- di promuovere l'adozione di tecniche di produzione rispettose dell'ambiente;
- di contribuire ad una migliore qualità della vita e alla salvaguardia ambientale;
- di diffondere e valorizzare il territorio presso i consumatori e i cittadini;
- di promuovere l’imprenditoria e l’occupazione nel territorio del Parco e dei Comuni facenti parte delle Aree protette gestite dall’Ente;
- di porre in essere iniziative per lo sviluppo di attività turistico – ricettive imperniate sul godimento dei valori naturali ed ambientali anche attraverso la riscoperta dei beni diffusi quali siti archeologici, testimonianze architettoniche e beni culturali.



ART. 2

Finalità e scopi

La concessione del Marchio del Parco vuole essere un riconoscimento secondo il quale chi ne gode è un soggetto consapevole che collabora attivamente con l'Ente Regionale Parco Naturale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi per il raggiungimento dei propri fini istitutivi. In particolare:

- a) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale allo scopo di favorire l'integrazione tra uomo ed ambiente anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, storici ed architettonici e delle attività agro – silvo - pastorali tradizionali;
- b) la promozione di attività di educazione, formazione e ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
- c) la valorizzazione delle risorse umane attraverso misure integrate che sviluppino la valenza economica ed educativa delle aree protette;
- d) la promozione del turismo sostenibile e delle attività ad esso connesse;
- e) la promozione e valorizzazione di tutte le attività produttive compatibili con l'esigenza di tutela dell'ambiente e di sviluppo dell'occupazione;
- f) la promozione e valorizzazione delle produzioni agroalimentari locali;
- g) iniziative in genere di rilevante interesse che contribuiscono alla promozione ed al consolidamento dell'immagine e del ruolo del Parco;

L'uso del Marchio del Parco deve essere concesso a fronte di requisiti relativi alle buone pratiche che il soggetto che lo detiene svolge a favore della qualità ambientale del territorio protetto. I fruitori del Marchio, ovvero le parti interessate, devono essere sensibili e consapevoli ed essere in grado di migliorare le proprie prestazioni nel tempo. Esso non si sovrappone ad altri marchi ma, distingue quei soggetti che svolgono attività e servizi in linea con i fini del Parco.

Il presente disciplinare è finalizzato alla descrizione delle modalità operative ed al controllo del sistema di concessione in uso del Marchio. Esso ne descrive le modalità di richiesta, di concessione e di verifica del possesso dei requisiti, nel rispetto di quanto indicato nel presente regolamento.

Tale iniziativa si propone e vuole:

- soddisfare il crescente interesse del pubblico verso i prodotti qualificati del territorio e verso le iniziative che l'Ente attua nell'ambito dei propri fini istituzionali a tutela e salvaguardia dell'ambiente;
- costituire un incentivo all'imprenditoria locale a produrre beni e servizi nel rispetto delle vocazioni del territorio e dell'ambiente;
- contribuire a preservare e promuovere le tradizioni e la cultura del territorio;
- essere una modalità di valorizzazione delle produzioni agroalimentari locali;
- contribuire alla promozione del turismo sostenibile e delle attività ad esso connesse;



- costituire un momento di rilevante interesse per la promozione e consolidamento dell'immagine e del ruolo del Parco anche in collaborazione con Enti e Istituzioni territoriali.

ART. 3

Ambiti di intervento e modalità

L'Ente Parco concede l'utilizzo del proprio Marchio dalla denominazione "Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi", agli operatori, pubblici o privati, che svolgono proprie attività nei seguenti settori:

- a) artigianale;
- b) turistico (assistenza, accoglienza e ricezione, animazione, produzione, ecc.);
- c) ristorazione;
- d) agricoltura e trasformazione dei prodotti;
- e) commercializzazione e vendita al dettaglio.

L'utilizzo del Marchio è concesso con determinazione del Direttore dell'Ente. L'eventuale diniego sarà motivato con atto del medesimo.

Il Direttore dell'Ente può altresì proporre eventuali azioni correttive al fine del rilascio della concessione all'uso del Marchio.

La concessione avviene a seguito di una verifica documentale dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti nel presente regolamento.

ART. 4

Domanda di concessione d'uso del Marchio

A decorrere dalla data di esecutività del presente Regolamento, chiunque intenda beneficiare dell'uso del Marchio, persona giuridica o fisica, che eserciti una o più attività previste dall'art.2 in uno o più Comuni delle Aree protette gestite dall'Ente, può presentare istanza all'Ente utilizzando l'apposita modulistica allegata al Regolamento.

ART. 5

Convenzione

La concessione d'uso del Marchio è regolamentata da una convenzione il cui schema, allegato al presente Regolamento, sarà sottoscritto tra l'Ente ed il beneficiario. La durata della



convenzione è fissata in anni 4 (quattro) e decade automaticamente, salvo rinnovo. Può essere rinnovata.

L'Ente ha facoltà di verificare il possesso da parte del richiedente dei requisiti previsti dalle leggi e/o regolamenti che disciplinano l'esercizio delle attività e che non svolga azioni che direttamente o indirettamente siano in contrasto con la conservazione e la salvaguardia dell'ambiente.

ART. 6

Corrispettivo economico

I beneficiari dell'uso del Marchio "Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi", se ed in quanto autorizzati, corrisponderanno all'Ente un corrispettivo economico, annuale, determinato con atto separato del Consiglio Direttivo dell'Ente suscettibile di aggiornamenti.

Resta inteso che, seppur autorizzato, l'utilizzo del Marchio da parte del beneficiario è subordinato alla condizione sospensiva dell'avvenuto pagamento del corrispettivo a favore dell'Ente.

ART. 7

Competenze specifiche del Consiglio Direttivo dell'Ente

In attuazione di quanto statuito con il presente Regolamento, il Consiglio Direttivo, in relazione alla concessione in uso del Marchio:

- individua i requisiti necessari per la concessione in uso a beneficio dei richiedenti e per i diversi settori così come individuati al precedente art. 3;
- definisce il contributo economico di cui al precedente art. 6.

ART. 8

Uso del Marchio

Il Concessionario del Marchio potrà utilizzare sia il logo che la denominazione "Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi – Esercizio (o prodotto) Consigliato" sia sul proprio materiale pubblicitario che all'interno del proprio esercizio commerciale e dovrà



rendere ben visibile in modo permanente le prescrizioni che hanno legittimato l'uso del Marchio. In caso di risoluzione del rapporto, il Concessionario sarà tenuto alla distruzione immediata di ogni catalogo, depliant, etichetta o altro materiale comunicativo realizzato utilizzando la denominazione e l'emblema del Parco.

Il Marchio non può, in ogni caso, costituire marchio principale relativo alla provenienza e all'origine dei prodotti e/o servizi; esso costituisce e si contraddistingue per essere solo un segno aggiuntivo avente esclusivamente fini di promozione e valorizzazione.

ART. 9

Revoca della Concessione del Marchio

L'Ente, con atto del Direttore ed a suo insindacabile giudizio, potrà in qualsiasi momento revocare l'autorizzazione concessa per l'uso del Marchio e della denominazione "Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi – Esercizio (o prodotto) Consigliato" per inosservanza delle clausole del presente Regolamento, di quelle stabilite nell'apposita convenzione, o per attività palesemente contraria allo spirito dello Statuto dell'Ente o lesiva dei suoi valori culturali e/o ambientali.

Prima di procedere alla revoca il Direttore può adottare, misure correttive finalizzate a ristabilire il rispetto, da parte del Concessionario delle regole e condizioni previste nel presente Regolamento.

ART. 10

Tipologia, servizi ed attività economico/produttive ammissibili all'utilizzo del Marchio

L'uso del Marchio potrà essere concesso, previa istanza dell'interessato, per le seguenti attività:

1. Attività turistico- ricettive (Albergo, Agriturismo, Bed & Breakfast, ecc. ...);
2. Attività di ristorazione (ristoranti, trattorie ,enoteche, ecc...);
3. Attività artigianali;
4. Attività agricole e di trasformazione (imprenditori agricoli e dell'agroalimentare comunque "certificati" ovvero che realizzano prodotti riconosciuti tradizionali, biologici o tipici, possessori dei marchi specifici o del marchio "Natura in Campo". Nel caso si tratti di prodotti la cui denominazione non è compresa negli elenchi ufficiali della Regione o di imprese non certificate, il richiedente deve allegare alla domanda il proprio disciplinare di produzione).



5. Attività commerciali.

L'Ente si riserva la facoltà di effettuare controlli per accertare le caratteristiche qualitative dei prodotti e dei servizi oggetto della concessione.

ART. 11

Impegni e principi generali connessi all'uso del Marchio

I concessionari del Marchio:

- devono essere disponibili a pubblicizzare tutte le attività dell'Ente;
- accettano di intraprendere relazioni di reciprocità con gli altri concessionari acquistando e/o somministrando prodotti e servizi complementari alla propria attività;
- si impegnano e si obbligano a rispettare in modo puntuale tutte le normative afferenti la loro attività.

Inoltre s'impegnano eventualmente a:

- curare gli spazi civili ispirandosi a principi di razionalità e compatibilità ambientale (risparmio energetico, vernici atossiche, luci, energia foto-termica solare, sicurezza,);
- curare gli spazi verdi ispirandosi ai metodi di coltivazione biologica (fitoiatria biologica, piante autoctone, nidi artificiali, cartellonistica ...).

ART. 12

Il "Paniere agroalimentare" del Parco

L'Ente definisce il livello di "qualità" dei prodotti agroalimentari attraverso una valutazione caratterizzata dall'esame dei seguenti parametri:

- 1.i.1.a. il processo di produzione; in primo luogo biologico e poi integrato, tipico (DOP o IGP) e tradizionale (secondo il combinato disposto del D.Lgvo n. 173/1998) e sue modifiche e integrazioni;
- 1.i.1.b. l'origine locale delle materie prime;
- 1.i.1.c. la conservazione di specie autoctone.

Le specialità gastronomiche del territorio sono quelle classificate come tipiche e tradizionali e raccolte con nome e specifiche produttive negli elenchi ufficiali della Regione Lazio, ai sensi delle rispettive norme di riconoscimento e quelle protette dai marchi comunitari, del "Biologico", di "Natura in Campo" o da organismi indipendenti o equivalenti.



L'Ente s'impegna ad aggiornare, di volta in volta, l'elenco dei prodotti di cui al comma precedente dandone adeguata pubblicità.

ART. 13

Abrogazione di norme

È abrogata ogni qualsivoglia altra disposizione regolamentare, se ed in quanto nella fattispecie con il presente regolamento incompatibile. Consta di 13 articoli, di 7 pagine scritte per intero e fin qui dell'ottava.